

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE FACOLTATIVA VITA E DANNI A PROTEZIONE DEL FINANZIAMENTO

posteprotezione prestitoflessibile

La documentazione contrattuale contiene:

- **Le Condizioni di Assicurazione**
- **Il Glossario**

Il contraente deve ricevere il Set Informativo prima di sottoscrivere il contratto.



Leggere con attenzione le Condizioni di Assicurazione.

Posteitaliane

Postevita
Posteassicura

GruppoAssicurativoPostevita

Questo contratto è stato redatto sulla base delle Linee Guida per la semplificazione dei contratti assicurativi del Tavolo Tecnico ANIA, Associazione dei Consumatori, Associazioni degli intermediari, secondo quanto previsto dalla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

COME LEGGERE QUESTO CONTRATTO

Poste Vita S.p.A. (di seguito "Poste Vita") e Poste Assicura S.p.A. (di seguito "Poste Assicura") hanno redatto questo contratto perché sia facilmente consultabile e comprensibile.

Ci sono però parole che non sono di tutti i giorni e hanno un significato preciso per questo contratto e per la legge.

Le **INDISPENSABILI** del linguaggio assicurativo le trovi subito qui.

Le **DEFINIZIONI**, cioè cosa si intende con un determinato termine, le trovi nel Glossario. Sono le parole utilizzate in queste condizioni di assicurazione che hanno l'iniziale maiuscola.

LE PAROLE INDISPENSABILI

assicurato: colui che aderisce alle Polizze Collettive

contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

contratto: queste condizioni di assicurazione valide per tutti

copertura: la garanzia o le garanzie scelte tra quelle disponibili


indennizzo: la somma che Poste Vita e Poste Assicura si impegnano a pagare in caso di sinistro

polizza: il documento di adesione alle Polizze Collettive

premio: la somma dovuta a Poste Vita e Poste Assicura per la protezione assicurativa

sinistro: l'evento dannoso coperto dal contratto

I rimandi ad altri punti specifici sono indicati dalla freccia ►.

Gli articoli contrassegnati da questa icona  sono quelli che Poste Assicura e Poste Vita chiedono al contraente di firmare sul documento di polizza in sede di sottoscrizione del contratto. Sono gli articoli che comportano particolari obblighi per il contraente.

In questo contratto sono messi in evidenza:

- rischi, oneri e obblighi per l'assicurato
- esclusioni, limitazioni, periodi di sospensione della copertura
- nullità, decadenze e avvertenze

come richiesto dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.) e delle sue disposizioni di attuazione.

INDICE

SOMMARIO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	PAG.	1/26
<i>Cosa è utile sapere prima di firmare il contratto</i>	PAG.	1/26
Art. 1 In cosa consiste l'assicurazione?	PAG.	1/26
Art. 2 Chi si può assicurare?	PAG.	1/26
Art. 3 Quando inizia la copertura?	PAG.	1/26
Art. 4 Quanto dura la copertura?	PAG.	2/26
Art. 5 I sinistri sono coperti ovunque si verificano?	PAG.	2/26
Art. 6 Come e quando si paga il premio?	PAG.	2/26
Art. 7 I premi sono detraibili?	PAG.	2/26
Art. 8 Chi paga le imposte?	PAG.	3/26
Art. 9 Gli indennizzi sono tassabili?	PAG.	3/26
Art. 10 Chi è il Beneficiario?	PAG.	3/26
Art. 11 Cosa succede se si estingue in anticipo parte del prestito?	PAG.	3/26
Art. 12 Cosa succede se si estingue in anticipo tutto il prestito?	PAG.	4/26
Art. 13 Cosa succede se si esercitano le opzioni <i>Salto rata</i> o <i>Cambio rata</i>?	PAG.	4/26
Art. 14 Cosa succede se non si pagano o si pagano in ritardo le rate del prestito?	PAG.	5/26
Art. 15 Cosa si deve fare quando avviene un sinistro?	PAG.	5/26
Art. 16 Entro quanto tempo si può chiedere l'indennizzo?	PAG.	5/26
Art. 17 Poste Vita e Poste Assicura possono rivalersi verso il responsabile del sinistro?	PAG.	6/26
Art. 18 Ci sono attività sportive e professionali non coperte?	PAG.	6/26
Art. 19 Cosa succede se l'assicurato cambia attività o professione?	PAG.	6/26
Art. 20 Cosa succede se le dichiarazioni dell'assicurato sono false, inesatte o reticenti?	PAG.	7/26
Art. 21 Si può recedere dal contratto? In che tempi?	PAG.	7/26
Art. 22 Si può disdire il contratto?	PAG.	8/26
Art. 23 Quali sono le responsabilità di Poste Vita e Poste Assicura?	PAG.	9/26
Cosa contiene la copertura della polizza collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta e Poste Vita S.p.A. (n. 00003)?	PAG.	10/26
A. Morte	PAG.	10/26
Art. 24 In cosa consiste l'assicurazione?	PAG.	10/26
Art. 25 Chi sono i Beneficiari?	PAG.	10/26
Art. 26 Ci sono casi in cui il decesso non è coperto?	PAG.	10/26
Art. 27 Come si denuncia il decesso dell'assicurato?	PAG.	11/26
Art. 28 Quale documentazione inviare insieme alla denuncia del decesso?	PAG.	11/26
Art. 29 È possibile riscattare l'assicurazione, o ridurne l'importo?	PAG.	12/26
Art. 30 Gli indennizzi possono essere pignorati o sequestrati?	PAG.	13/26
Cosa contengono le coperture della polizza collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta e Poste Assicura S.p.A. (n. 00003)	PAG.	14/26
B. Invalidità Totale e Permanente da Infortunio e Malattia	PAG.	14/26
Art. 31 In cosa consiste l'assicurazione?	PAG.	14/26
Art. 32 Ci sono casi in cui l'Infortunio o la Malattia non sono coperti?	PAG.	14/26
Art. 33 L'assicurazione prevede un periodo di Carenza?	PAG.	15/26
Art. 34 Come e quando si denunciano i sinistri di Infortunio o Malattia?	PAG.	15/26
C. Malattia Grave	PAG.	16/26
Art. 35 In cosa consiste l'assicurazione?	PAG.	16/26

Art. 36 Ci sono casi in cui la Malattia Grave non è coperta?	PAG. 17/26
Art. 37 L'assicurazione prevede un periodo di Carenza?	PAG. 17/26
Art. 38 Come e quando si denuncia la Malattia Grave?	PAG. 17/26
Le coperture opzionali	PAG. 18/26
D. Disoccupazione	PAG. 18/26
Art. 39 In cosa consiste l'assicurazione?	PAG. 18/26
Art. 40 Che succede se l'assicurato cambia attività professionale?	PAG. 19/26
Art. 41 Ci sono casi in cui la disoccupazione non è coperta?	PAG. 19/26
Art. 42 L'assicurazione prevede un periodo di Carenza?	PAG. 20/26
Art. 43 Come e quando si denuncia la disoccupazione?	PAG. 20/26
Art. 44 Quali sono gli obblighi dell'assicurato?	PAG. 20/26
E. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia	PAG. 22/26
Art. 45 In cosa consiste l'assicurazione?	PAG. 22/26
Art. 46 Che succede se l'assicurato cambia professione?	PAG. 23/26
Art. 47 Ci sono casi in cui l'Inabilità Temporanea Totale non è coperta?	PAG. 23/26
Art. 48 L'assicurazione prevede un periodo di Carenza?	PAG. 23/26
Art. 49 Come e quando e si denunciano l'Infortunio o la Malattia?	PAG. 23/26
Cosa è utile sapere durante il contratto?	PAG. 24/26
Art. 50 Quali norme valgono per questo contratto?	PAG. 24/26
Art. 51 In caso di controversie, quale legislazione si applica e qual è il foro competente?	PAG. 24/26
Art. 52 Cosa succede se una controversia è di carattere medico?	PAG. 24/26
Art. 53 Come si presenta un reclamo?	PAG. 24/26
Art. 54 Come conoscere eventuali variazioni del contratto?	PAG. 26/26

GLOSSARIO

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

RELAZIONE DEL MEDICO CURANTE

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

MODULO RICHIESTA MANTENIMENTO COPERTURA

MODULO DI RECESSO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Posteprotezione Prestito Flessibile

Cosa è utile sapere prima di firmare il contratto

Art. 1 In cosa consiste l'assicurazione?

Questo contratto protegge l'assicurato da rischio di non essere più in grado di rimborsare il proprio **Prestito Personale Flessibile** (per semplicità d'ora in poi "prestito").

Poste Vita e Poste Assicura pagano un indennizzo all'assicurato o al Beneficiario quando si verifica un sinistro, secondo le condizioni stabilite in questo contratto.

Coperture base

Copertura	Compagnia
A. Assicurazione temporanea in caso di Morte a capitale decrescente	Poste Vita S.p.A.
B. Invalidità Totale e Permanente da Malattia o Infortunio	Poste Assicura S.p.A.
C. Malattia Grave	Poste Assicura S.p.A.

Queste coperture costituiscono un **pacchetto unico**. Vuol dire che possono essere acquistate solo tutte e tre insieme.

Coperture opzionali

Copertura	Compagnia
D. Disoccupazione	Poste Assicura S.p.A.
E. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia	Poste Assicura S.p.A.

1/26


Le coperture opzionali possono essere aggiunte al pacchetto di coperture base, anche singolarmente.

 **Stipulare le polizze è facoltativo e non indispensabile per ottenere il prestito.**

Art. 2 Chi si può assicurare?

Si possono assicurare le persone fisiche che hanno **più di 18 e meno di 68 anni**. Alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso **l'età dell'assicurato non deve superare i 72 anni compiuti**.

Poste Vita e Poste Assicura decidono se assumersi il rischio dell'assicurazione sulla base dei dati che l'assicurato fornisce nel Questionario assuntivo e nel Modulo di adesione che devono essere compilati in ogni parte e firmati dall'assicurato.

 Poste Vita e Poste Assicura hanno 30 giorni per rifiutare l'adesione dal momento in cui ne sono informate. L'eventuale rifiuto deve essere comunicato a Poste Italiane e all'assicurato.

Nel compilare il Questionario assuntivo e il Modulo di adesione, l'assicurato deve fornire informazioni complete e veritiere.

Art. 3 Quando inizia la copertura?

La copertura inizia alle ore 24 del giorno in cui l'assicurato **riceve il prestito** se:

- ha pagato il premio
- ha sottoscritto il Questionario assuntivo e il Modulo di adesione
- **non ha ricevuto da Poste Vita e Poste Assicura il rifiuto a stipulare il contratto.**

I motivi del rifiuto possono essere legati all'età dell'assicurato o al suo stato di salute, oppure a dichiarazioni inesatte e reticenze dell'assicurato nel rispondere al Questionario assuntivo e nel compilare il Modulo di adesione (► art. 2).

Alcune coperture hanno un periodo di Carenza prima che l'assicurato sia effettivamente coperto. Vuol dire che se il sinistro avviene in quel periodo l'assicurato non ha diritto all'indennizzo.

Art. 4 Quanto dura la copertura?

La copertura dura fino alla data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso del prestito, da un minimo di 24 mesi a un massimo di 108 mesi (possono arrivare a 120 mesi se l'assicurato si avvale delle opzioni *Cambio rata e Salto rata* ► art. 13). I sinistri che si verificano dopo questa data non sono coperti.

La copertura finisce prima della data di scadenza se l'assicurato:

- recede dal contratto entro 60 giorni dalla data di inizio della copertura (► art. 21)
- muore
- riceve un Indennizzo per Invalidità Totale e Permanente
- va in pensione (solo per Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale)
- estingue in anticipo tutto il prestito (► art. 12).

Art. 5 I sinistri sono coperti ovunque si verificano?

No, dipende dalle coperture.

2/26

Coperture	Validità territoriale
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Morte ▪ Invalidità Totale e Permanente 	Tutto il mondo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Malattia Grave ▪ Inabilità Temporanea Totale 	Unione Europea
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Disoccupazione 	Stato Italiano: il contratto di lavoro a tempo indeterminato deve essere regolamentato dalla legge italiana.

Art. 6 Come e quando si paga il premio?

Il premio unico è a **carico dell'assicurato** ed è sempre finanziato, cioè compreso nell'importo del prestito.

L'importo del premio è indicato nel Modulo di adesione e include i costi a carico dell'assicurato, compresa la quota che va all'intermediario Poste Italiane.

Art. 7 I premi sono detraibili?

Si possono detrarre dal reddito IRPEF i premi pagati per le coperture Morte, Invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana.

Se solo una parte del premio è destinata a coprire questi rischi, la detrazione spetta solo per questa parte.

Art. 8 Chi paga le imposte?

L'assicurato. Se cambiano le leggi sulle imposte, Poste Assicura applica immediatamente il cambiamento alla tariffa e lo comunica opportunamente all'assicurato.

Art. 9 Gli indennizzi sono tassabili?

Le somme ricevute per le coperture Morte, Invalidità permanente, non autosufficienza nello svolgimento degli atti della vita quotidiana sono esenti da IRPEF.

Le somme ricevute in caso di Morte sono esenti dall'imposta sulle successioni.

Art. 10 Chi è il Beneficiario?

È lo stesso assicurato, tranne che per la copertura Morte (► art. 24).

Per la copertura Morte non possono mai essere indicati come Beneficiari o destinatari dell'indennizzo:

- la contraente Poste Italiane, o una società del Gruppo
- l'Ente Erogante il prestito, o una società del Gruppo.

Art. 11 Cosa succede se si estingue in anticipo parte del prestito?

Poste Vita e Poste Assicura restituiscono automaticamente all'assicurato la parte di premio relativa alla quota di prestito estinta in anticipo al netto delle imposte.

La formula per calcolare l'importo da restituire è:

$$[(PVita + PDanni * 0,975) * (N - K(t)) / (N - K(t-1))] * D$$

Premio Vita	premio versato per la copertura morte
Premio Danni * 0,975	premio versato per le coperture danni al netto delle imposte
N	durata totale del prestito
K (T)	durata trascorsa dalla data di inizio della copertura alla data di estinzione anticipata parziale
K (T-1)	durata trascorsa dalla data di inizio della copertura alla data della precedente estinzione anticipata parziale (se avvenuta)
D	rapporto tra valore dell'importo estinto e valore del debito residuo prima dell'estinzione anticipata parziale

Se durante il periodo di rimborso del prestito avvengono più estinzioni anticipate parziali, PVita + PDanni è il premio residuo dopo il rimborso della precedente estinzione anticipata parziale.

Facciamo un esempio

Ho un prestito di 7.000 euro per una durata di 60 mesi.

Se dopo 30 mesi voglio fare una prima estinzione anticipata di 1.500 euro sui 3.500 euro che ancora devo restituire, mi verranno rimborsati 47,87 euro.

Infatti il premio complessivo vita e danni al netto delle imposte è di 223,39 euro. Quindi:

$$[(223,39 \text{ euro}) * (30 \text{ mesi} / 60 \text{ mesi})] * (1.500 \text{ euro} / 3.500 \text{ euro}) = \mathbf{47,87 \text{ euro}}$$

L'importo rimborsato viene accreditato sul conto corrente BancoPosta dell'assicurato oppure restituito tramite assegno a lui intestato.

Art. 12 Cosa succede se si estingue in anticipo tutto il prestito?

La copertura finisce alle ore 24 del giorno di estinzione del prestito **se non risultano sinistri ancora aperti**.

Poste Vita e Poste Assicura restituiscono automaticamente all'assicurato la parte di premio relativa al periodo tra la data di estinzione del prestito e la scadenza originaria della copertura, e trattengono 20 euro di spese di gestione della pratica.

La formula per calcolare l'importo da restituire è:

$$(\text{Premio Vita} + \text{Premio Danni} * 0,975) * [(N - K) / N] - H$$

Premio Vita	premio versato per la copertura morte
Premio Danni * 0,975	premio versato per le coperture danni al netto delle imposte
N	durata totale del prestito
K	durata trascorsa dalla data di inizio della copertura alla data di estinzione
H	20 euro di spese di gestione della pratica

Facciamo un esempio


Se dopo 30 mesi voglio estinguere in anticipo tutto il prestito di 7.000 euro con durata 60 mesi, mi verranno rimborsati 91,70 euro.

Infatti il premio complessivo vita e danni al netto delle imposte è di 223,39 euro. Quindi:

$$(223,39 \text{ euro}) * [(60 \text{ mesi} - 30 \text{ mesi}) / (60 \text{ mesi})] - 20 \text{ euro} = \mathbf{91,70 \text{ euro}}$$

Se l'estinzione totale del prestito è stata preceduta da estinzioni anticipate parziali, l'importo da restituire si calcola sottraendo al premio versato all'inizio quanto è stato restituito dopo le estinzioni parziali. La nuova durata del prestito si ricalcola a partire dall'ultima estinzione parziale (► art. 11).

L'importo rimborsato viene accreditato sul conto corrente BancoPosta dell'assicurato oppure restituito tramite assegno a lui intestato.

 L'assicurato può chiedere di mantenere la copertura fino alla scadenza contrattuale prevista all'inizio. In questo caso il premio non verrà restituito

Per presentare la richiesta, deve:

- compilare il Modulo Richiesta Mantenimento copertura allegato a questo contratto
- inviarlo all'indirizzo indicato sul Modulo entro 10 giorni dalla data di estinzione anticipata totale del prestito.

Art. 13 Cosa succede se si esercitano le opzioni *Salto rata* o *Cambio rata*?

L'opzione **Salto rata** permette di posticipare il pagamento di una o più rate del prestito. La copertura si adegua automaticamente.

L'opzione **Cambio rata** permette di modificare l'importo della rata del prestito riducendo o allungando il piano di rimborso. La copertura si adegua automaticamente.

Se si aumenta l'importo della rata (e si riduce quindi la durata del prestito) potrebbe cambiare la fascia di durata rispetto a quella definita al momento della sottoscrizione e di conseguenza il relativo premio.

In questo caso Poste Vita e Poste Assicura ricalcolano il premio e restituiscono la differenza rispetto al premio inizialmente pagato sul conto corrente BancoPosta dell'assicurato.

Fasce di durata del prestito

24-60 mesi


61-84 mesi

85-108 mesi

Se ci si avvale delle opzioni rimangono invariati il limite massimo di durata del prestito di 120 mesi e il rispetto dei limiti di età (► art. 2).

Art. 14 Cosa succede se non si pagano o si pagano in ritardo le rate del prestito?

La copertura resta attiva.

 Se le cause che hanno determinato il ritardo del rimborso sono diverse da quelle garantite da questo contratto, l'indennizzo verrà ridotto dell'importo delle rate del prestito non pagate.

Art. 15 Cosa si deve fare quando avviene un sinistro?

L'assicurato o il Beneficiario deve inviare la denuncia, utilizzando i Moduli di Denuncia Sinistro allegati a questo contratto, Per la copertura in caso di **Morte**, con:

 comunicazione scritta a

Poste Vita S.p.A.
Liquidazione Vita
Viale Beethoven, 11
00144 Roma

○ Per le coperture **Invalidità Totale da Infortunio o Malattia, Malattia Grave, Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia**, con:

 comunicazione scritta a

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Beethoven, 11
00144 Roma

Entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa, Poste Vita e/o Poste Assicura pagano l'indennizzo. Se il pagamento avviene oltre i 30 giorni, sarà maggiorato degli interessi di mora, al saggio legale.

 Quando la documentazione è incompleta, i tempi di pagamento si allungano.

Art. 16 Entro quanto tempo si può chiedere l'indennizzo?

La legge stabilisce che il termine di prescrizione, cioè il periodo di tempo in cui è ancora possibile far valere i propri diritti all'indennizzo è

- assicurazione sulla vita: 10 anni. Se i Beneficiari non richiedono l'indennizzo entro 10 anni, Poste Vita ha l'obbligo di versare le somme al Fondo istituito con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 27 ottobre 2008, n. 166)

- assicurazione danni: 2 anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro. Se non viene richiesto alcun indennizzo, i premi pagati restano acquisiti da Poste Assicura.

Art. 17 Poste Vita e Poste Assicura possono rivalersi verso il responsabile del sinistro?

No, Poste Vita e Poste Assicura non si rivalgono verso il responsabile del sinistro per recuperare l'indennizzo pagato, **tranne che in caso di dolo**.



Cosa vuol dire agire con “dolo”?

Agire con la volontà o la consapevolezza di infrangere la legge.

Art. 18 Ci sono attività sportive e professionali non coperte?

Sì. Oltre alle esclusioni previste per le singole coperture, sono esclusi dalla copertura i sinistri che derivano da:

- ⊗ incidenti di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di deltaplani, ultraleggeri o di aeromobili non autorizzati al volo o con pilota privo di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio, se pratica paracadutismo o sport aerei in genere
- ⊗ tutte le attività sportive compiute a livello professionistico, salvo la partecipazione a competizioni o relative prove che abbiano carattere ricreativo e la partecipazione a gare aziendali e interaziendali
- ⊗ pratica da parte dell'assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio oltre il 3° grado della scala di Monaco, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, attività di trapezista e stuntman
- ⊗ partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, ciclistiche, sciistiche e di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e nel caso di gare aziendali e interaziendali
- ⊗ uso, anche come passeggero, di mezzi subacquei, veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove
- ⊗ attività professionali che prevedano accesso a tralicci, impalcature, binari o celle frigorifere o uso di materiale nocivo, venefico, esplosivo e/o radioattivo
- ⊗ attività professionale di costruttore o collaudatore di macchinari industriali, autista di macchinari pesanti (bulldozer gru, ruspe, battipali, torri di trivellazione, escavatori, carrelli elevatori, montacarichi, demolitori di edifici e draghe), controfigura cinematografica o personale circense
- ⊗ partecipazione attiva o presenza per motivi professionali a guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità o operazioni belliche (sia in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, ammutinamenti, rivolte o insurrezioni civili tali da assumere le proporzioni o sfociare in sommosse popolari, sommosse militari, rivoluzioni, colpi di stato e colpi di stato militari, legge marziale, confische, nazionalizzazioni, requisizioni, distruzione o danni alla proprietà da o sotto il comando di qualsiasi governo o autorità locale sia che siano legittimi o meno.

6/26

Art. 19 Cosa succede se l'assicurato cambia attività o professione?

Per chi ha scelto il pacchetto di **coperture base** non succede nulla e non si deve comunicare il cambiamento di attività o professione a Poste Vita e Poste Assicura.

Chi ha aggiunto le **coperture opzionali** deve invece comunicarlo. Se alcune coperture opzionali non sono più assicurabili dopo il cambiamento di attività o professione, Poste Assicura rimborsa all'assicurato la quota di premio non goduta relativa a quella copertura.

Per i dettagli: ► artt. 40 e 46

Art. 20 Cosa succede se le dichiarazioni dell'assicurato sono false, inesatte o reticenti?

L'assicurato può perdere tutto o in parte il diritto all'indennizzo e vedere annullato il contratto o parte di esso (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile).

Se le dichiarazioni dell'assicurato sono false, inesatte o reticenti al punto che Poste Vita e Poste Assicura avrebbero rifiutato la sua adesione o se, conoscendo il vero stato delle cose, l'avrebbero data a condizioni differenti, Poste Vita e Poste Assicura possono:

se c'è dolo o colpa grave:

- ⊗ rifiutare qualsiasi indennizzo se il sinistro si verifica prima che abbiano saputo della dichiarazione inesatta o reticente o entro 3 mesi dal momento in cui lo hanno saputo
- ⊗ comunicare a Poste Italiane e all'assicurato di voler annullare l'assicurazione; Poste Vita e Poste Assicura devono inviare la comunicazione entro 3 mesi dal giorno in cui hanno saputo che la dichiarazione era inesatta o reticente.

se non c'è dolo o colpa grave:

- ⊗ ridurre le somme assicurate in proporzione alla differenza tra il premio stabilito e quello che sarebbe stato stabilito se Poste Vita e Poste Assicura avessero conosciuto il vero stato delle cose, se il sinistro si verifica prima che Poste Vita e Poste Assicura abbiano saputo che la dichiarazione era inesatta o reticente o prima che abbiano dichiarato di voler annullare l'assicurazione
- ⊗ recedere dall'assicurazione, dichiarandolo entro 3 mesi dal giorno in cui hanno saputo che la dichiarazione era inesatta o reticente
- ⊗ chiedere di aumentare il premio, perché corrisponda al rischio effettivo, entro 3 mesi dal giorno in cui hanno saputo che la dichiarazione era inesatta o reticente.

Se, senza dolo o colpa grave, Poste Vita e Poste Assicura vogliono annullare l'assicurazione devono:

- ⊗ comunicarlo per iscritto al contraente e all'assicurato
- ⊗ rimborsare all'assicurato, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo che intercorre tra la data di inizio della copertura e il giorno in cui hanno saputo che le dichiarazioni erano inesatte o reticenti.

Se non c'è dolo o colpa grave, dopo 6 mesi dalla data di inizio della copertura, Poste Vita e Poste Assicura rinunciano a questi diritti. Mantengono solo il diritto alla parte di premio che si riferisce al periodo di assicurazione in corso al momento in cui hanno richiesto l'annullamento.



Cosa vuol dire agire con "dolo"?

Agire con la volontà o la consapevolezza di infrangere la legge.

Cosa vuol dire agire con "colpa grave"?

Agire in modo molto trascurato e negligente verso leggi e regole.

Art. 21 Si può recedere dal contratto? In che tempi?

Sì. Si può recedere dall'adesione **entro 60 giorni dalla data di efficacia della copertura.**

Per recedere è necessario compilare il Modulo di Recesso allegato a questo contratto e inviarlo a Poste Vita o a Poste Assicura insieme al Modulo di adesione.

- Per la copertura in caso di **Morte** a:


 raccomandata a/r

Poste Vita S.p.A.
Liquidazioni Vita
Viale Beethoven 11
00144 Roma

- Per le coperture **Invalidità Totale da Infortunio o Malattia, Malattia Grave, Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia a:**

 raccomandata a/r

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven 11
00144 Roma

-  **Non è necessario mandare la comunicazione di recesso sia a Poste Assicura sia a Poste Vita; basta a una sola delle due.**

In seguito al recesso Poste Vita, Poste Assicura e Poste Italiane sono liberi da ogni obbligo nei confronti dell'assicurato fin dalle ore 24 del giorno di inizio della copertura.

Se l'assicurato ha inviato i documenti necessari, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso Poste Vita e Poste Assicura rimborsano il premio pagato.

L'assicurato può richiedere che il premio venga rimborsato direttamente all'ente erogante, che riduce la rata o la durata del prestito.

8/26

Art. 22 Si può disdire il contratto?

Sì. La comunicazione scritta deve essere inviata con un **preavviso di 60 giorni dal rinnovo annuale** e sarà effettiva alla scadenza dell'annualità nel corso della quale è stata presentata la disdetta.

Puoi scrivere a:

 raccomandata a/r

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven 11
00144 Roma

È possibile disdire solo le coperture:

- ⊗ Malattia Grave
- ⊗ Invalidità Totale e Permanente
- ⊗ Disoccupazione
- ⊗ Inabilità Temporanea Totale

Poste Assicura restituisce all'assicurato la parte di premio al netto delle imposte.

La formula per calcolare l'importo da restituire all'assicurato è:

$(\text{Premio Danni} * 0,975) * [(N - K) / N]$

Legenda	
Premio Danni * 0,975	premio versato per le coperture danni al netto delle imposte
N	durata totale del prestito
K	n° di mesi dalla data di inizio della copertura alla data di disdetta

Art. 23 Quali sono le responsabilità di Poste Vita e Poste Assicura?

Poste Vita e Poste Assicura sono responsabili esclusivamente degli impegni per le coperture che ciascuna offre:

Poste Vita S.p.A.	<ul style="list-style-type: none">▪ Assicurazione temporanea in caso di Morte a capitale decrescente
Poste Assicura S.p.A.	<ul style="list-style-type: none">▪ Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia▪ Malattia Grave▪ Disoccupazione▪ Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia

Cosa contiene la copertura della polizza collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta e Poste Vita S.p.A. (n. 00003)?

A. Morte

Art. 24 In cosa consiste l'assicurazione?

Se l'assicurato muore nel corso del contratto, Poste Vita paga ai Beneficiari un indennizzo pari al **debito residuo al netto degli interessi**, in base al piano di rimborso del prestito al momento del decesso.

 Se Poste Assicura paga un indennizzo a causa di Invalidità Totale e Permanente, la copertura *Morte* finisce

In caso di sopravvivenza dell'assicurato, alla data di scadenza della copertura, Poste Vita acquisisce il premio pagato e l'assicurato non ha alcun diritto alla restituzione.

La copertura a colpo d'occhio

Cosa offre	Carenza	Franchigia	Durata massima	Dipendenti a tempo determinato	Dipendenti a tempo determinato e autonomi	Non lavoratori
estinzione del debito residuo	no	no	durata del prestito secondo il piano di rimborso al momento del sinistro	sì	sì	sì

10/26

Art. 25 Chi sono i Beneficiari?

Al momento dell'adesione, i Beneficiari sono gli eredi legittimi, gli eredi testamentari o altre persone nominate dall'assicurato, in parti uguali.

Solo l'assicurato può modificare la nomina dei Beneficiari, scrivendo a:



Poste Vita S.p.A.
Ufficio Liquidazioni Vita
Viale Beethoven 11
00144 Roma

Art. 26 Ci sono casi in cui il decesso non è coperto?

I principali casi esclusi dalla copertura sono quelli dell'art. 18 (► art. 18).

Vi si aggiungono i casi di decesso per:

- ⊗ dolo dell'assicurato
- ⊗ suicidio, se avviene nei primi 24 mesi dalla data di inizio della copertura, o tentato suicidio
- ⊗ sinistri provocati volontariamente dall'assicurato
- ⊗ sinistri provocati dall'uso di stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci o medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico

- ⊗ patologie o condizioni patologiche che influiscono sulle difese dell'organismo o già presenti alla data di inizio della copertura
- ⊗ infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata.

In questi casi, Poste Vita paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso, cioè quanto viene accantonato per far fronte all'impegno preso con l'assicurato.

Art. 27 Come si denuncia il decesso dell'assicurato?

I Beneficiari devono comunicarlo per iscritto a Poste Vita il prima possibile.

Per farlo possono:

- compilare il Modulo di Denuncia allegato a questo contratto
- corredarlo con le informazioni e la documentazione indicata sia all'art. 28 sia sul Modulo di Denuncia
- inviarlo a:



Poste Vita S.p.A.
Liquidazione Vita
Viale Beethoven, 11
00144 Roma

Art. 28 Quale documentazione inviare insieme alla denuncia del decesso?

11/26

Oltre a indicare giorno, ora e causa del decesso, i Beneficiari devono allegare queste informazioni e documenti:

- Modulo di Denuncia Sinistro compilato o richiesta di pagamento firmata dai Beneficiari che riporti gli stessi dati indicati nel Modulo
- certificato di Morte dell'assicurato
- Relazione del Medico Curante allegato a questo contratto, se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia; deve essere compilato dall'ultimo medico curante
- copia del verbale redatto dalle forze dell'ordine, o certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall'autorità competente, che indichi le circostanze precise del decesso se questo è avvenuto per morte violenta (Infortunio, suicidio, omicidio)
- documentazione sanitaria completa: referti di pronto soccorso, esami clinici, eventuali cartelle cliniche degli ultimi cinque anni di vita dell'assicurato.

Se i Beneficiari sono eredi testamentari o legittimi anche:

- ⊗ indicazione degli eredi testamentari, loro data di nascita e capacità di agire
- ⊗ copia autentica o estratto autentico del testamento

se l'assicurato non ha lasciato testamento:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in cui il Beneficiario dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
 - l'assicurato è deceduto senza lasciare testamento
 - ha fatto ogni possibile tentativo per accertare che non ci fossero disposizioni testamentarie
 - indica gli eredi legittimi, il loro grado di parentela, la loro data di nascita e capacità di agire

se l'assicurato ha lasciato uno o più testamenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in cui il Beneficiario dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
 - ha fatto ogni possibile tentativo per accertare che il testamento presentato è l'unico, o quale sia il più valido nel caso di più testamenti
 - il testamento o i testamenti non sono stati contestati
 - non ci sono altri Beneficiari oltre a quelli indicati nella dichiarazione
 - il testamento non contiene revoche o modifiche nella nomina dei Beneficiari

Se i Beneficiari non sono eredi testamentari o legittimi, anche:

se l'assicurato non ha lasciato testamento:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in cui il Beneficiario dichiara, sotto la propria responsabilità, che:
 - l'assicurato è deceduto senza lasciare testamento
 - ha fatto ogni possibile tentativo per accertare che non ci sono disposizioni testamentarie
 - indica tutte le persone nominate come Beneficiari per quanto a sua conoscenza, con la loro data di nascita e capacità di agire

se l'assicurato ha lasciato testamento:

- dichiarazione sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà in cui il Beneficiario dichiara, sotto la propria responsabilità che:
 - indica quali sono i Beneficiari
 - ha fatto ogni possibile tentativo per accertare che il testamento presentato è l'unico o qual è il più valido nel caso di più testamenti
 - il testamento o i testamenti non sono stati contestati
 - non ci sono altri Beneficiari oltre a quelli indicati nella dichiarazione
 - il testamento non contiene revoche o modifiche nella nomina dei Beneficiari
 - presenta copia autentica o estratto autentico del testamento
- se tra i Beneficiari vi sono minori o incapaci, il decreto di autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere l'indennizzo, senza responsabilità di Poste Vita per quanto riguarda il pagamento
- copia del piano di rimborso sottoscritto alla stipula del prestito
- copia di un documento identificativo e codice fiscale di ogni Beneficiario.

Poste Vita potrebbe richiedere l'originale del Modulo di adesione o del Questionario assuntivo se:

- il Beneficiario vuol far valere condizioni contrattuali diverse da quelle previste nella documentazione in possesso di Poste Vita
- Poste Vita sostiene che la polizza o altra documentazione contrattuale non è autentica.

Poste Vita potrebbe richiedere altri documenti, compresi gli originali, se fossero necessari per verificare l'obbligo di pagare l'indennizzo o per individuare con esattezza i Beneficiari.

Art. 29 È possibile riscattare l'assicurazione, o ridurne l'importo?

Non è mai possibile ridurre o riscattare l'assicurazione, cioè interrompere i pagamenti e chiedere la restituzione delle somme pagate, neanche sotto forma di prestiti.

Art. 30 Gli indennizzi possono essere pignorati o sequestrati?

No, gli indennizzi che Poste Vita deve al Beneficiario non possono essere pignorati né sequestrati, tranne le disposizioni di:


- revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori
- collazione, imputazione e riduzione delle donazioni.

Cosa contengono le coperture della polizza collettiva stipulata tra Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta e Poste Assicura S.p.A. (n. 00003)


B. Invalidità Totale e Permanente da Infortunio e Malattia

Art. 31 In cosa consiste l'assicurazione?


In caso di Invalidità Totale e Permanente accertata di grado pari o superiore al 50% Poste Assicura paga un indennizzo all'assicurato anche se ha cambiato professione nel corso della durata della polizza.

 È compresa l'Invalidità Totale e Permanente da Infortunio che deriva da tumulto popolare o atti di terrorismo ma sono sempre **esclusi** gli infortuni se l'assicurato partecipa attivamente a questi eventi.

Come si calcola l'Indennizzo?

 L'importo dell'indennizzo è pari al **debito residuo al netto degli interessi**, in base al piano di rimborso del prestito al momento del sinistro.

I criteri e le percentuali per il calcolo dell'Invalidità Totale e Permanente sono indicati nella Tabella INAIL allegata a questo contratto.

 Se l'assicurato ha già ricevuto l'indennizzo per la copertura *Malattia Grave*, questo viene dedotto dall'indennizzo previsto dalla copertura di Invalidità Totale e Permanente.

 Se Poste Vita paga un indennizzo a causa di *Morte*, la copertura Invalidità Totale e Permanente finisce.

La copertura a colpo d'occhio

Cosa offre	Carenza	Franchigia	Durata massima	Dipendenti a tempo determinato	Dipendenti a tempo determinato e autonomi	Non lavoratori
estinzione del debito residuo	30 giorni in caso di malattia	49%	durata del prestito flessibile secondo il piano di rimborso al momento del sinistro	sì	sì	sì

14/26

Art. 32 Ci sono casi in cui l'Infortunio o la Malattia non sono coperti?

I principali casi esclusi dalla copertura sono quelli dell'art. 18 (► art. 18).

Gli altri casi riguardano:

- ⊗ dolo dell'assicurato
- ⊗ tentato suicidio
- ⊗ atti volontari di autolesionismo, anche quando l'assicurato è in stato di incapacità di intendere o di volere
- ⊗ invalidità, malformazioni, stati patologici, lesioni dell'assicurato, e le loro conseguenze dirette o indirette, preesistenti e noti all'assicurato prima della data di inizio della copertura
- ⊗ sinistri provocati dall'uso di stupefacenti, allucinogeni, psicofarmaci o medicine in dosi non prescritte dal medico o stato di alcolismo acuto o cronico
- ⊗ infezione da virus HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di altra patologia collegata

- ⊗ sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidei o stati depressivi
- ⊗ uso o produzione di esplosivi
- ⊗ guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato non ha l'abilitazione prescritta dalla legge; fa eccezione la guida con patente scaduta, purché al momento del sinistro l'assicurato abbia i requisiti per il rinnovo e lo abbia ottenuto entro 3 mesi dal momento del sinistro
- ⊗ parto, gravidanza, aborto (spontaneo o procurato) o complicazioni che ne derivano
- ⊗ operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia
- ⊗ mal di schiena e patologie assimilabili a meno che siano comprovate da esami radiologici e clinici che diano origine ad uno stato di Inabilità totale.

Art. 33 L'assicurazione prevede un periodo di Carenza?


Sì, di 30 giorni solo per l'Invalidità causata da Malattia. Vuol dire che Poste Assicura non paga l'indennizzo solo se l'Invalidità causata da Malattia si verifica nei primi 30 giorni dalla data di inizio della copertura.

Art. 34 Come e quando si denunciano i sinistri di Infortunio o Malattia?

L'assicurato, o una persona a lui vicina, deve comunicarlo **entro 3 giorni dal sinistro o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza**, a:



Poste Vita S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Beethoven, 11
00144 Roma

 Se questo non avviene, l'assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice civile).

Per denunciare il sinistro è necessario compilare il Modulo di Denuncia Sinistro allegato a questo contratto, indicando luogo, giorno, ora e causa del sinistro e allegando il certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da altri certificati medici.

L'assicurato deve permettere a Poste Assicura di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari. Per questo deve collaborare con i medici senza riserve.

C. Malattia Grave

Art. 35 In cosa consiste l'assicurazione?

In caso di Malattia Grave, Poste Assicura paga un indennizzo all'assicurato anche se ha cambiato professione nel corso della durata della polizza.

Malattie Gravi che danno diritto all'indennizzo


- 1. Ictus cerebrale:** accidente cerebrovascolare dovuto a emorragia o a infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc.). L'ictus cerebrale è indennizzabile solo se, dopo almeno due mesi dal giorno in cui si è manifestato, ne è stata accertata l'origine, e riconosciute l'entità e la permanenza
- 2. Tumore:** neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne 14/15 con invasione di tessuto normale, provata con certezza.
Dalla copertura sono esclusi: i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I° stadio ed i tumori cutanei (ad eccezione del melanoma maligno del II° e IV° stadio di Clarke), il sarcoma di Kaposi o qualunque altro tumore in presenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS)
- 3. Infarto miocardico:** evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri: storia del dolore cardiaco tipico, comparsa di nuove modificazioni tipiche dell'ECG, modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci
- 4. Chirurgia cardiovascolare:** cardiopatia coronarica con necessità d'intervento chirurgico a cuore aperto, consigliato da uno specialista in cardiologia, per correggere una restrizione o ostruzione di almeno due arterie coronariche mediante by-pass coronarico
- 5. Insufficienza renale:** malattia renale irreversibile in dialisi cronica
- 6. Trapianto d'organo:** malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo. È necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato.

16/26

Come si calcola l'indennizzo?

Poste Assicura paga una **somma forfettaria di 12 rate mensili**, sulla base del piano di rimborso del prestito.

L'importo non può superare il debito al netto degli interessi alla data del sinistro; la singola rata mensile non può superare i 2.000 euro. Questo comporta che l'indennizzo potrebbe essere inferiore al debito da rimborsare alla data del sinistro.

 Se una Malattia Grave causa un'Invalidità Totale e Permanente, all'indennizzo per l'Invalidità viene sottratto quello già pagato per la Malattia Grave.

 La copertura Malattia Grave finisce se:

- ⊗ Poste Vita paga un indennizzo per un sinistro a causa di *Morte*
- ⊗ Poste Assicura paga un indennizzo per di *Invalidità Totale e Permanente*.

La copertura a colpo d'occhio

Cosa offre	Carenza	Franchigia	Indennizzo massimo	Durata massima	Dipendenti a tempo determinato	Dipendenti a tempo determinato e autonomi	Non lavoratori
pagamento indennizzo	30 giorni	no	12 rate mensili in un'unica soluzione per sinistro	durata del prestito	sì	sì	sì

Art. 36 Ci sono casi in cui la Malattia Grave non è coperta?

I casi esclusi dalla copertura sono quelli dell'art. 18 (► art. 18) e dall'art. 32 (► art. 32).

Art. 37 L'assicurazione prevede un periodo di Carenza?


Sì, di 30 giorni. Vuol dire che Poste Assicura non paga l'indennizzo solo se la Malattia Grave si è manifestata nei primi 30 giorni dalla data di inizio della copertura.

Art. 38 Come e quando si denuncia la Malattia Grave?

L'assicurato, o una persona a lui vicina, deve comunicarlo **entro 3 giorni dalla manifestazione della Malattia o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza**, allegando il certificato medico, a:


 comunicazione scritta

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Beethoven, 11
00144 Roma

 Se questo non avviene, l'assicurato può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo.

Per denunciare la Malattia Grave è necessario compilare il Modulo di Denuncia Sinistro allegato a questo contratto, indicando luogo, giorno, ora e causa del sinistro e allegando il certificato medico. Modalità di invio e indirizzi sono nel Modulo.

Il decorso della Malattia Grave deve essere documentato da altri certificati medici.

 L'assicurato deve permettere a Poste Assicura di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari. Nei casi dubbi, **Poste Assicura ha il diritto pieno e incondizionato di accertare la diagnosi con propri medici di fiducia, sostenendone i costi.**

Le coperture opzionali

D. Disoccupazione

(valida esclusivamente per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato)

Art. 39 In cosa consiste l'assicurazione?

In caso di disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o di messa in mobilità, Poste Assicura paga un indennizzo all'assicurato lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato.


Come si calcola l'indennizzo?

L'indennizzo è pagato in un'unica soluzione ed è pari alla somma delle 12 rate mensili in scadenza come da piano di rimborso del prestito.

L'importo non può superare il **debito al netto degli interessi alla data del sinistro**; la singola rata mensile non può superare i 2.000 euro. Questo comporta che l'indennizzo potrebbe essere inferiore al debito da rimborsare alla data del sinistro.

Poste Assicura paga l'indennizzo dopo 60 giorni di Franchigia e 30 giorni consecutivi di disoccupazione.

Nel corso della copertura l'indennizzo massimo è di 18 rate mensili. Se l'assicurato è nuovamente licenziato per giustificato motivo oggettivo o messa in mobilità, il nuovo indennizzo è pari all'importo delle 6 rate mensili in scadenza come da piano di rimborso del prestito.

 Poste Assicura paga l'indennizzo dopo 60 giorni di Franchigia e 30 giorni consecutivi di disoccupazione.

Nel corso della polizza l'indennizzo massimo è di 18 rate mensili. Se l'assicurato è nuovamente licenziato per giustificato motivo oggettivo o messa in mobilità, il nuovo indennizzo è pari all'importo delle 6 rate mensili in scadenza come da piano di rimborso del prestito.

 **La copertura disoccupazione finisce se:**

- nel periodo di disoccupazione Poste Assicura ha già pagato altri indennizzi per *Malattia Grave o Inabilità Temporanea Totale* da Infortunio o Malattia
- Poste Vita ha già pagato l'Indennizzo a causa di *Morte*.

Cosa si intende per disoccupazione?

Lo stato in cui l'assicurato non lavora perché è stato licenziato o si è dimesso per giusta causa, non svolge alcuna occupazione che genera reddito o guadagno, è iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali.

Se il contratto è a tempo determinato e alla sua scadenza naturale la persona non ottiene un altro contratto di lavoro dipendente, è considerata come *non lavoratore*, a meno che non rientri nella definizione di *lavoratore autonomo*.

Chi è un lavoratore dipendente a tempo indeterminato?

La persona che, superato il periodo di prova, presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano a tempo indeterminato.

Chi è un lavoratore dipendente a tempo determinato?

La persona che, superato il periodo di prova, presta il proprio lavoro alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano a tempo determinato.

Sono considerati lavoratori dipendenti a tempo determinato anche:

- le seguenti figure previste dai contratti di lavoro: “collaboratori coordinati e continuativi”, “lavoratori a progetto”, lavoratori che svolgono la loro attività nell’ambito di contratti di “Job on Call”, “Job Sharing”, “Staff Leasing”, inserimento non soppressi dalla legge 92/2012, tirocinio estivo di orientamento, lavoro occasionale di tipo accessorio
- chi gode di redditi di cui all’art. 47, comma 1, DPR 22.12.1986 n. 917: lavoratori soci di cooperative, beneficiari di borse o assegni o sussidi ai fini di studio o addestramento, beneficiari di indennità parlamentari e assimilate.

Chi è un lavoratore autonomo?

La persona che per l’anno precedente ha presentato una dichiarazione IRPEF che:

- esclude redditi da lavoro dipendente o di pensione
- presenta redditi da lavoro autonomo maggiori di quelli da lavoro dipendente o di pensione
- denuncia almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (reddito di lavoro autonomo), 51 (redditi di Impresa) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone.

Chi è un non lavoratore?

Chi non rientra in nessuna delle definizioni precedenti, per esempio i pensionati e le casalinghe.

Art. 40 Che succede se l’assicurato cambia attività professionale?

Questa copertura vale esclusivamente per i Lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Se nel corso del contratto l’assicurato cambia la sua attività professionale e non si trova più in questa condizione, lo deve comunicare per iscritto a

 comunicazione scritta

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven 11
00144 Roma

Poste Assicura gli rimborsa la parte di premio pagata e non goduta.

Se durante la gestione del sinistro Poste Assicura viene a conoscenza di cambiamenti di professione dell’assicurato che determinano la non assicurabilità per questa copertura, gli rimborsa la parte di premio non goduta.

Art. 41 Ci sono casi in cui la disoccupazione non è coperta?

I principali casi esclusi dalla copertura sono quelli dell’art. 18 (► art. 18) e dall’art. 32 (► art. 32) a cui si aggiungono i casi in cui l’assicurato:

- ⊗ alla data di inizio della copertura già sapeva o gli era stata comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro e la sua messa in mobilità, oppure risultava già disoccupato
- ⊗ è stato licenziato per giusta causa
- ⊗ ha risolto unilateralmente il rapporto di lavoro (a meno che non abbia dato le dimissioni per giusta causa)
- ⊗ abbia risolto il rapporto di lavoro con una risoluzione transattiva e l’erogazione di bonus
- ⊗ è stato licenziato per motivi disciplinari o professionali
- ⊗ è stato licenziato da un congiunto, ascendente o discendente

- ⊗ è stato licenziato per giustificato motivo soggettivo
- ⊗ riceveva l'indennizzo da parte della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria
- ⊗ svolge la propria normale attività lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana
- ⊗ ha risolto il rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto alla "pensione di vecchiaia" o è stato prepensionato
- ⊗ ha risolto il rapporto di lavoro, anche in modo consensuale, a seguito di riorganizzazione aziendale che prevedeva trattamenti accompagnatori alla pensione
- ⊗ ha avuto un contratto di solidarietà
- ⊗ rientra nei casi di disoccupazione parziale (lavori socialmente utili).

Art. 42 L'assicurazione prevede un periodo di Carenza?

Sì, di 60 giorni dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto la comunicazione di licenziamento o ne è venuto a conoscenza.

Vuol dire che ha diritto all'indennizzo solo se in questo periodo viene di nuovo assunto come lavoratore dipendente a tempo indeterminato e presta servizio per almeno 60 giorni consecutivi (► Ripresa di occupazione in Glossario).

Art. 43 Come e quando si denuncia la disoccupazione?

L'assicurato deve:

- compilare il Modulo di Denuncia allegato a questo contratto
- allegare copia del documento che certifica la cessazione del rapporto di lavoro
- inviare il tutto **entro 3 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza** a:

 comunicazione scritta

Poste Assicura S.p.A.

Ufficio Sinistri

Viale Beethoven, 11

00144 Roma

Art. 44 Quali sono gli obblighi dell'assicurato?

L'assicurato deve:

- chiedere al datore di lavoro di collaborare senza riserve con Poste Assicura
- dimostrare di essere iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia o nelle liste di mobilità regionali e di rimanervi iscritto, oppure dimostrare di percepire un'indennità da cassa integrazione guadagni straordinaria
- non rifiutare eventuali offerte di lavoro senza una buona ragione
- consentire a Poste Assicura di svolgere indagini e/o accertamenti attraverso persone di sua fiducia e con costi a proprio carico.

 **Se non rispetta questi obblighi l'Assicurato può perdere, del tutto o in parte, il diritto all'indennizzo** (art. 1913 del Codice civile)

Quando un sinistro per disoccupazione è stato chiuso, se l'assicurato è licenziato di nuovo, Poste Assicura non paga nuovi indennizzi.

Fa eccezione in caso in cui, nel periodo tra una disoccupazione e l'altra, l'assicurato torna a essere lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato per almeno 60 giorni consecutivi (► Ripresa di occupazione in Glossario).



Poste Assicura non paga nuovi indennizzi se il sinistro di disoccupazione precedente si è chiuso per **esaurimento del limite massimo di 18 rate mensili**.

E. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia

(valida esclusivamente per i lavoratori)

Art. 45 In cosa consiste l'assicurazione?

Poste Assicura paga un indennizzo all'assicurato lavoratore in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia che comporta un ricovero, purché dalla data di ricovero siano trascorsi i 60 giorni di Franchigia. Ciò vuol dire che nei primi 60 giorni di ricovero l'assicurato non ha diritto all'indennizzo.

Cosa si intende per lavoratore?

Si intende il lavoratore a tempo indeterminato, il lavoratore a tempo determinato e il lavoratore autonomo:

► art. 39.

A quanto ammonta l'Indennizzo?

Ogni mese Poste Assicura paga una somma pari all'importo delle rate mensili in scadenza come da piano di rimborso del prestito. La singola rata mensile non può superare i 2.000 euro.

Se il frazionamento è diverso dalle rate mensili, la somma mensile pagata sarà pari alla somma delle rate dell'anno riportato in dodicesimi.

Facciamo un esempio

Le rate di rimborso del prestito ammontano a 3.000 euro ogni 6 mesi per un totale di 6.000 euro all'anno. In questo caso Poste Assicura ogni mese paga 500 euro (6.000 euro/12 mesi= 500 euro).

Questo comporta che l'indennizzo potrebbe essere inferiore al debito da rimborsare alla data del sinistro.

 **Ogni sinistro dà diritto a un massimo di 12 Indennizzi mensili. Nel corso della polizza l'indennizzo massimo è di 18 rate mensili.**

Poste Assicura, dopo aver pagato il primo indennizzo, paga gli ulteriori indennizzi dopo 30 giorni di Inabilità Temporanea Totale.

Se per lo stesso periodo di inabilità Poste Assicura ha già pagato altri indennizzi per *Malattia Grave* o per *Disoccupazione*, non paga alcun indennizzo per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia.

 **La copertura della garanzia di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia finisce se:**

- Poste Assicura paga un indennizzo per Invalidità Totale e Permanente
- Poste Vita paga l'indennizzo a causa di Morte.

La copertura a colpo d'occhio

Cosa offre	Carenza	Franchigia	Indennizzo massimo	Durata massima	Dipendenti a tempo determinato	Dipendenti a tempo determinato e autonomi	Non lavoratori
pagamento delle rate entro i limiti indicati	60 giorni + 60 giorni di ripresa occupazione	60 giorni	12 rate mensili in un'unica soluzione per sinistro max 18 per contratto	durata del prestito	sì	sì	no

Art. 46 Che succede se l'assicurato cambia professione?

Questa copertura vale esclusivamente per i lavoratori. Se nel corso del contratto l'assicurato non si trova più in questa condizione, lo deve comunicare subito per iscritto a:

 comunicazione scritta

Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Portafoglio
Viale Beethoven 11
00144 Roma

Poste Assicura gli rimborserà la parte di premio pagata e non goduta.

Se durante la gestione del sinistro Poste Assicura viene a conoscenza di cambiamenti di professione dell'assicurato che determinano la non assicurabilità per questa copertura, gli rimborsa la parte di premio non goduta.

Art. 47 Ci sono casi in cui l'Inabilità Temporanea Totale non è coperta?

I casi esclusi dalla copertura sono quelli dell'art. 18 (► art. 18) e dall'art. 32 (► art. 32).

Art. 48 L'assicurazione prevede un periodo di Carenza?

Sì, di 60 giorni. Vuol dire che Poste Assicura paga l'indennizzo solo se la Malattia o l'Infortunio che causano l'inabilità si manifestano dopo questo periodo.

Art. 49 Come e quando e si denunciano l'Infortunio o la Malattia?

L'assicurato, o una persona a lui vicina, deve comunicarlo per iscritto **entro 3 giorni dalla manifestazione della Malattia o dal verificarsi dell'Infortunio**, oppure dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza, a:



Poste Assicura S.p.A.
Ufficio Sinistri
Viale Beethoven, 11
00144 Roma

Per la denuncia è necessario compilare il Modulo di Denuncia allegato a questo contratto e corredarlo di:

- luogo, giorno, ora e causa dell'Infortunio o della Malattia
- certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da altri certificati medici, da rinnovare alla scadenza.

L'assicurato deve permettere a Poste Assicura di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.



Per i successivi sinistri per Inabilità Temporanea Totale Poste Assicura non paga alcun indennizzo se:

- non sono trascorsi almeno 60 giorni consecutivi di Ripresa di occupazione dalla chiusura del sinistro precedente
- è già stato esaurito il tetto massimo di 18 rate mensili.

Cosa è utile sapere durante il contratto?

Art. 50 Quali norme valgono per questo contratto?

Per questo contratto e per i criteri di liquidazione dei sinistri valgono le norme della legge italiana in materia.

Art. 51 In caso di controversie, quale legislazione si applica e qual è il foro competente?

Per ogni controversia che riguarda questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del comune di residenza o di domicilio del contraente o dell'assicurato o degli aventi diritto. Il primo passo, obbligatorio, è ricorrere alla mediazione civile (d.lgs. n. 28/2010, modificato dal d.l. n. 69/2013 e convertito con modificazioni in legge n. 98/2013). La domanda di mediazione va presentata presso un organismo di mediazione accreditato presso il ministero della giustizia, nel luogo del giudice competente territorialmente. Solo se la mediazione non dà esiti positivi è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria.

La giurisdizione è quella italiana.

Art. 52 Cosa succede se una controversia è di carattere medico?

Invece di ricorrere al giudice, di comune accordo le parti (Poste Assicura, il contraente o i Beneficiari) possono affidare la decisione a un collegio di tre medici.

La controversia può riguardare:

- la natura del sinistro
- i criteri di liquidazione stabiliti dal contratto

Il mandato al collegio deve essere scritto ed è irrevocabile.

Dei tre medici del collegio, due sono nominati uno per parte, il terzo in accordo tra le parti. Se le parti non sono d'accordo, una può prendere l'iniziativa di chiedere di nominare il terzo medico al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici che ha sede nella città o nella provincia dove il collegio medico si riunisce.

Il collegio medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato.

Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale. Le parti rinunciano a contestare le decisioni, tranne nei casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.

I risultati delle perizie del collegio medico devono essere riportati nel verbale, che sarà redatto in due copie, una per ognuna delle parti.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, paga il medico che ha nominato, contribuisce per la metà delle spese e competenze per il terzo medico; in nessun modo può intervenire a pagare le spese di un'altra parte.

Art. 53 Come si presenta un reclamo?

Chi vuole presentare un reclamo sul rapporto contrattuale e/o la gestione di un sinistro, deve farlo per iscritto e inviare il reclamo alla compagnia che ha offerto la copertura.

- Per la copertura in caso di **Morte**, a:



Poste Vita S.p.A.
Gestione Reclami
Viale Beethoven 11
00144 Roma

@ E-mail: reclami@postevita.it

- Per le coperture **Invalidità Totale da Infortunio o Malattia, Malattia Grave, Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia**, a:



Funzione Customer Care
Poste Assicura S.p.A.
Gestione Reclami
Viale Beethoven 11
00144 Roma

@ email: reclami@poste-assicura.it

Se contiene dati personali, la risposta al reclamo viene inviata all'indirizzo che l'assicurato ha indicato in polizza (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE GDPR).

I reclami che riguardano le attività dell'intermediario Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio Bancoposta devono essere inviati a:



Poste Italiane S.p.A. Patrimonio BancoPosta
Gestione Reclami
Viale Europa 190
00144 Roma



PEC Posta Elettronica Certificata: reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it



sito web: www.poste.it/reclami.html

Poste Assicura e l'intermediario devono rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non riceve risposta o la risposta non lo soddisfa, può:

- ⊗ scrivere all'IVASS, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni



IVASS
Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale 21
00187 Roma

Sul sito www.poste-assicura.it è disponibile il modello di presentazione del reclamo all'IVASS, da compilare e corredare con la documentazione necessaria

⊗ ricorrere alla mediazione civile obbligatoria (d.lgs. n. 28/2010, modificato dal d.l. n. 69/2013 e convertito con modificazioni in legge n. 98/2013).

Solo dopo aver tentato di risolvere la controversia con la mediazione civile è possibile rivolgersi al giudice.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm).

Le informazioni sulla gestione dei reclami, i recapiti e le modalità di presentazione, i tempi di risposta sono disponibili sul sito www.poste-assicura.it.

Art. 54 Come conoscere eventuali variazioni del contratto?

Se cambia la normativa, Poste Vita e Poste Assicura comunicano all'assicurato le variazioni delle Condizioni di Assicurazione.

Per tutti gli altri aggiornamenti, compresi i dati patrimoniali, consultare i siti:

www.postevita.it

www.poste-assicura.it

Nell'Area Riservata l'assicurato può visualizzare le informazioni più importanti di questo contratto, i suoi aggiornamenti e le modalità con cui si desidera ricevere le comunicazioni di Poste Vita e Poste Assicura.

GLOSSARIO

Beneficiario: la persona che riceve l'indennizzo previsto da questo contratto

Cambio rata: l'opzione che consente all'Assicurato di aumentare o diminuire l'importo delle rate del prestito ancora da pagare, modificando il piano di rimborso

Carenza: il periodo di tempo tra la data di adesione e il momento in cui si è effettivamente coperti dall'assicurazione. Vuol dire che per i sinistri che si verificano in questo periodo non si riceve alcun indennizzo


Ente Erogante: la banca o la finanziaria che concede il prestito

Franchigia:

- *per la garanzia Invalidità Totale e Permanente:* i punti percentuali accertati che, se pari o inferiori a 49, non danno diritto ad indennizzo
- *per le garanzie Disoccupazione e Inabilità Temporanea Totale:* il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi del sinistro in cui l'Assicurato non ha diritto ad alcun indennizzo, anche se il sinistro è indennizzabile

Inabilità Temporanea Totale: la perdita temporanea e totale della capacità di svolgere le normali attività a seguito di Infortunio o Malattia che comportano ricovero

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili

 Sono considerati infortuni anche: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'infezione e l'avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, tranne la malaria e le malattie tropicali; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; le lesioni muscolari determinate da sforzi, esclusi ogni tipo di infarto e delle rotture sottocutanee dei tendini; le ernie addominali, esclusi ogni altro tipo di ernia; gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza

Invalidità Totale Permanente: la perdita totale e definitiva della capacità lavorativa dell'assicurato, indipendentemente dalla sua professione.

È riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità accertato è pari o superiore al 50%

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute che non dipende da Infortunio

Malattia Grave: i casi di ictus cerebrale, tumore, infarto miocardico, chirurgia cardiovascolare, insufficienza renale, trapianto d'organo: ► art. 35

Modulo di adesione: il documento che l'assicurato deve compilare e firmare per aderire alle Polizze Collettive

Morte: il decesso dell'assicurato, qualsiasi ne sia la causa

Polizze Collettive: le polizze che il contraente ha in vigore con Poste Vita e Poste Assicura per i propri clienti che richiedono un prestito BancoPosta

Prestito Personale: il contratto per il Prestito Personale, stipulato fra l'Ente Erogante e l'assicurato

Questionario assuntivo: il questionario che stabilisce se è possibile assicurarsi. Contiene domande sullo stato di salute e occupazionale dell'assicurato

Ripresa di occupazione: il periodo di 60 giorni, dopo la chiusura totale e definitiva di un sinistro per Disoccu-

pazione o per Inabilità Temporanea Totale, durante il quale l'assicurato deve ritornare alla sua normale attività lavorativa prima di poter presentare la denuncia di un nuovo sinistro per Disoccupazione o per Inabilità Temporanea Totale

Salto rata: l'opzione che consente all'Assicurato di posticipare il pagamento di una o più rate, modificando il piano di rimborso del prestito

INFORMATIVA

ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” (articoli 13 e seguenti)

Poste Vita S.p.A. e Poste Assicura S.p.A. (di seguito Gruppo Assicurativo Poste Vita) - società del Gruppo Poste Italiane - con sede in Roma, Viale Beethoven 11 che operano in qualità di “Contitolari” del trattamento, desidera fornirle le indicazioni chiare e semplici circa il trattamento dei Suoi dati personali. In caso di qualsiasi dubbio o chiarimento rispetto a quanto riportato di seguito, La invitiamo a contattarci ai recapiti del Presidio Privacy del Gruppo Assicurativo Poste Vita sotto indicati.

ALCUNE DEFINIZIONI PRINCIPALI

Il «**dato personale**» è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («**interessato**»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Il «**trattamento**» è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati applicate a dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, la messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione.

Il «**Titolare del trattamento**» è la persona giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Il «**Contitolare**» è la persona giuridica che determina congiuntamente ad uno o più Titolari le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali dell’interessato, le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile.

Il «**Responsabile del Trattamento**» è la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento.

Il «**consenso**» dell’interessato è la manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, affinché i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.

Per «**marketing**» si intende l’espletamento delle attività a carattere commerciale, pubblicitario e promozionale, quale ad esempio in maniera non esaustiva l’invio di materiale pubblicitario, la vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o la comunicazione commerciale, o le attività promozionali svolte nell’ambito di eventi e manifestazioni a premio promosse dal Gruppo Assicurativo Poste Vita.

La «**profilazione**» è il trattamento con mezzi informatici e automatizzati consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali o relativi al rendimento professionale, la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità nei pagamenti, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti della persona fisica.

SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI PERSONALI

In relazione al singolo servizio richiesto, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà trattare i Suoi dati personali unitamente ad altri:

- Titolari, quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento esclusivamente per la parte di propria competenza nell'ambito dell'esecuzione del servizio richiesto. Tali soggetti sono tenuti a rendere la propria informativa privacy al cliente;
- Contitolari, quando determinano, congiuntamente al Gruppo Assicurativo Poste Vita, le finalità e i mezzi del trattamento nell'ambito dell'esecuzione di un determinato servizio richiesto. In tal caso l'informativa privacy viene resa dal Contitolare congiuntamente al Gruppo Assicurativo Poste Vita. Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività strumentali all'esecuzione del servizio richiesto, ovvero in relazione ad obblighi di legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà nominare i Responsabili esterni del trattamento (terze parti che effettuano il trattamento dei dati personali per conto del Gruppo Assicurativo Poste Vita).

La invitiamo a consultare il sito <https://postevita.poste.it/> per conoscere nel dettaglio le informazioni riguardanti la presenza di eventuali Titolari, Contitolari e dei principali Responsabili in base al servizio richiesto.

Gli incaricati sono i dipendenti del Gruppo Assicurativo Poste Vita e le figure assimilate, addetti materialmente al trattamento dei dati personali e autorizzate dal Titolare, direttamente o per il tramite dei delegati.

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

Senza che sia necessario un consenso esplicito, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:

- intermediari assicurativi e riassicurativi ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto del Gruppo Assicurativo Poste Vita, quali professionisti legali, periti e medici; cliniche convenzionate; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di consulenza per tutela giudiziaria;
- società di servizi informatici, telematici e di telecomunicazione; società per la lavorazione, elaborazione e archiviazione dei dati; società di servizi postali per le comunicazioni dirette agli interessati; società (es. call center) per attività di assistenza, pubblicità, promozioni, ricerche di mercato e rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela; società di revisione e certificazione delle attività svolte dal Gruppo Assicurativo Poste Vita anche nell'interesse della clientela; società di assistenza e consulenza; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; soggetti che svolgono attività di garanzia assegni;
- autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. IVASS, CONSOB, COVIP, ANIA, CIRT, CONSAP, Banca d'Italia, UIF, ecc.); soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni degli intermediari finanziari.
- soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici, assistenza, consulenza, qualità, marketing, stampa e imbustamento, servizi finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e certificazione, lavorazioni massive di documenti;
- soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, accertamenti fiscali e tributari, prestazione di servizi di investimento) nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo.

Inoltre, per finalità amministrativo-contabili il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà comunicare i dati personali alle società del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).

DATA PROTECTION OFFICER

Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l'ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in viale Europa, 175 - 00144 Roma, email: ufficiorpd@posteitaliane.it.

ORIGINE DEI DATI PERSONALI

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell'interessato, i dati personali che il Gruppo Assicurativo Poste Vita tratta sono raccolti presso l'interessato, al momento della richiesta del prodotto o del servizio oppure nel corso del rapporto contrattuale nonché, presso altri soggetti inerenti al rapporto contrattuale (es. contraenti di assicurazione in cui l'interessato risulti essere assicurato, beneficiario, coobbligati ecc.) e/o intermediari assicurativi e riassicurativi (quali, Poste Italiane S.p.A. - patrimonio Bancoposta, i soggetti addetti all'intermediazione quali dipendenti, collaboratori ed altri incaricati dell'intermediario stesso per l'attività svolta al di fuori dei locali dove lo stesso opera; agenti; broker di assicurazione, ecc.).

I dati personali possono altresì, essere raccolti, telefonicamente tramite Contact center o corrispondenza elettronica, oppure possono essere ottenuti attraverso altri canali quali, ad esempio, siti web (social network, chat, App, installazione di cookie: per i cookie di terze parti ti invitiamo a prendere visione della relativa informativa pubblicata sui siti delle terze parti). I Suoi dati possono essere associati a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo. Tali identificativi possono lasciare tracce che, se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate, con il Suo consenso, per creare profili individuali.

BASE GIURIDICA, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita tratta i Suoi dati personali nel quadro delle finalità "assicurative", quando è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione ed esecuzione di un contratto o dell'esecuzione di misure pre e post contrattuali (es. predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni). Il trattamento dei Suoi dati potrà altresì avvenire in conformità ad un obbligo di legge (es. per adempiere alle disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale). Per finalità amministrativo contabili, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà comunicare i Suoi dati personali a Poste Italiane S.p.A. e/o società del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).

Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario, in mancanza dello stesso non è possibile fornirLe il servizio richiesto.

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà inoltre essere considerato lecito quando:

- è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
- è basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro per l'esercizio di pubblici poteri
- è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- è effettuato per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti
- è effettuato per legittimo interesse del Titolare del trattamento, o di terzi.

Inoltre, il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà trattare i Suoi dati personali nel caso in cui Lei avesse rilasciato un esplicito e facoltativo consenso per attività di marketing, ovvero per attività di profilazione. Con il Suo consenso alla profilazione, il Gruppo Assicurativo Poste Vita effettuerà, con mezzi informatici automatizzati, delle analisi o elaborazioni volte a rilevare le preferenze di utilizzo dei servizi offerti al fine di migliorarli e renderli più aderenti alle Sue esigenze, sia aggregando i dati in classi omogenee sia elaborando profili individuali.

Infine, per la fornitura di prodotti e/o servizi assicurativi ed in particolare sia per alcune tipologie di prodotto offerte nell'ambito della linea Protezione sia nell'ambito del servizio di liquidazione sinistri, il Gruppo Assicurativo Poste Vita ha la necessità di trattare particolari categorie di dati personali, quali dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, salva diversa disposizione di legge. Il Suo consenso esplicito per il trattamento di tali dati è raccolto nei limiti delle sole finalità assicurative sopra descritte, verrà richiesto all'interno di specifica modulistica messa a disposizione dell'Interessato. Il Gruppo Assicurativo Poste Vita tratta tali dati necessari esclusivamente per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richieste dai clienti, ad esempio, per il pagamento di quote associative ad un'organizzazione politica o sindacale; per l'acquisto di beni o servizi effettuati con carte di credito/debito che determinano il trattamento di tali dati.

Il Gruppo Assicurativo Poste Vita potrà effettuare trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati esclusivamente nei casi autorizzati dalla legge o dall'Autorità pubblica.

Infine, il Gruppo Assicurativo Poste Vita intende mettere a disposizione dei propri clienti un servizio di firma elettronica avanzata (FEA) realizzato da Poste Italiane e fornito dal Gruppo Assicurativo Poste Vita in qualità di erogatore della stessa, ai sensi e per gli effetti del DPCM 22 febbraio 2013. Tale soluzione implica il trattamento di dati biometrici (velocità di scrittura, pressione esercitata, angolo di inclinazione della penna, accelerazione dei movimenti, numero di volte che la penna viene sollevata) dettagliatamente indicato nell'Informativa per il trattamento dei **dati biometrici** di Poste Italiane. In tale informativa - cui si fa rinvio - viene dettagliatamente illustrato tutto il processo di gestione della FEA ivi comprese le operazioni di decifratura della firma stessa da parte di periti grafometrici in sede di contenzioso che vengono, comunque, effettuate nel rispetto di idonee misure di sicurezza previste dalla legge.

Il sistema FEA garantisce una maggiore certezza giuridica nei rapporti intercorrenti con i clienti con riferimento in particolare alla rigorosa identificazione del firmatario e alla sua connessione univoca alla firma. Laddove il cliente intendesse aderire al suddetto Servizio FEA, dovrà esprimere esplicita accettazione attraverso apposita modulistica fornita da Poste Italiane, dopo aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati personali e aver rilasciato nella medesima occasione il consenso per il trattamento dei dati biometrici.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza e da impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali. Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei ha il diritto di ottenere dal Gruppo Assicurativo Poste Vita l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l'origine dei dati personali, l'esistenza di un processo di profilazione e informazioni sulla logica utilizzata.

Inoltre, ha il diritto di:

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
- ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti;
- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il Suo consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi);
- opporsi al loro trattamento;
- ottenere la cancellazione («diritto all'oblio»);
- ottenere la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un Titolare del trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile.

Per esercitare i Suoi diritti, può rivolgersi al Presidio Privacy del Gruppo Assicurativo Poste Vita, tramite i seguenti canali: e-mail: privacy@postevita.it; posta tradizionale: Viale Beethoven, 11, 00144 Roma.

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO

Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati dal Gruppo Assicurativo Poste Vita possano aver violato le norme del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE.

DIRITTO DI REVOCA DEI CONSENSI E CANALI DI CONTATTO

Le ricordiamo che gli eventuali consensi saranno sempre revocabili. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca stessa.

I canali di contatto utilizzati dal Gruppo Assicurativo Poste Vita per effettuare attività di marketing sono: telefono con o senza operatore, posta cartacea, posta elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS, MMS, o di altro tipo, siti web. In qualsiasi momento potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di marketing, incluse le finalità di profilazione ad esse connesse. Inoltre, se preferisce essere contattato esclusivamente con modalità tradizionali (posta cartacea, telefono con operatore), in qualsiasi momento potrà opporsi anche soltanto ai mezzi automatizzati di contatto (e-mail, sms, mms, fax, telefono senza operatore).

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO

Il trasferimento di dati personali da Paesi appartenenti all'UE verso Paesi "terzi" non appartenenti all'UE è vietato, in linea di principio, a meno che il Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di protezione "adeguato". Non verranno effettuati trasferimenti dei dati verso Paesi terzi, fatti salvi i servizi espressamente richiesti dal cliente o gli specifici casi per i quali il Gruppo Assicurativo Poste Vita adoterà adeguate garanzie e provvederà ad informare l'interessato.

TUTELA DEI MINORI

I minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali, pertanto il Gruppo Assicurativo Poste Vita rivolge loro una specifica protezione, con particolare riguardo all'utilizzo dei dati personali per fini di marketing o di creazione di profili individuali e alla raccolta di dati personali nell'ambito dei servizi forniti direttamente al minore. Per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione (ovvero qualsiasi servizio prestato per via elettronica), il trattamento di dati personali richiede il consenso esplicito del minore ed è lecito ove il minore abbia compiuto l'età minima prevista dalla legge applicabile.

PER ACQUISIRE LE INFORMAZIONI DI DETTAGLIO IN RELAZIONE AD EVENTUALI ULTERIORI SPECIFICHE FINALITÀ DI TRATTAMENTO E AI DESTINATARI DEI DATI, TI INVITIAMO A CONSULTARE LA SEZIONE DEDICATA DISPONIBILE SUL SITO www.postevita.it o www.poste-assicura.it.

ogni tentativo ed ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie da parte dell'assicurato e quali sono gli eredi legittimi, il loro grado di parentela, la loro data di nascita e capacità di agire

nel caso in cui l'assicurato sia deceduto lasciando uno o più testamenti

- (i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità:
 - che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari
 - quali sono gli eredi testamentari, la loro data di nascita e capacità di agire
 - copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà
- per le designazioni di Beneficiari effettuate in modo diverso dal riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari (ad esempio, beneficiario individuato nominativamente oppure "figli nati e nascituri" etc.):

nel caso in cui l'assicurato sia deceduto senza lasciare testamento

- (i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da cui risulti, sotto la propria responsabilità, che l'assicurato è deceduto senza lasciare testamento, che il beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie da parte dell'assicurato nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come beneficiari per quanto a conoscenza del dichiarante, con indicazione della loro data di nascita e capacità di agire

nel caso siano presenti disposizioni testamentarie da parte dell'assicurato

- (i) dichiarazione sostitutiva autenticata dell'atto di notorietà da cui risulti, sotto la propria responsabilità, quali sono i beneficiari e che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei beneficiari
- (ii) copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà.
 - il decreto di autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere la somma dovuta (nel caso di eredi minori)
 - la copia del piano di ammortamento sottoscritto all'atto della stipula del Prestito Personale Flessibile
 - la copia di un documento identificativo e il codice fiscale di ogni Beneficiario.

 Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Indicare l'ufficio postale presso cui inviare l'assegno relativo alla liquidazione

.....

Data

gli aventi diritto

.....
.....
.....



Grazie della sua collaborazione!

Possiamo avviare l'istruttoria di liquidazione, e quindi valutare rapidamente il danno, solo se il modulo è completo, firmato e accompagnato dalla documentazione necessaria.

Se fosse necessario, Poste Assicura potrebbe chiederle di fornire ulteriore documentazione.

RELAZIONE DEL MEDICO CURANTE SULLE CAUSE DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Il medico deve redigere la relazione con ogni scrupolosità, mettendo in rilievo tutte le circostanze che possono illustrare la genesi, l'inizio o il decorso dell'ultima malattia dell'assicurato.

Cognome e nome dell'assicurato
Età Professione.....
Data del decesso.....Luogo del decesso

Causa di morte.....

1. Era lei il medico abituale dell'assicurato/a?
Se sì, da quanto tempo?.....
Quando ha visitato l'assicurato/a?
2. Quando è stato consultato per la prima volta in relazione alla malattia che ha determinato la morte?
.....
3. Da quali sintomi è stata dedotta la natura dell'ultima malattia?
.....
4. In base ai dati anamnestici ed ai sintomi osservati, quando presumibilmente ha avuto inizio l'ultima malattia?
.....
5. Quando e dove è stata diagnosticata la malattia?.....
Quale ne è stato il decorso?
6. Nell'anamnesi familiare dell'assicurato/a vi sono precedenti che avrebbero potuto aumentare il rischio?
Se sì, si prega di specificare quali malattie, grado di parentela e a quale età è stata formulata la diagnosi.
.....
.....
7. L'assicurato/a era a conoscenza della natura del male che ha causato il decesso o della natura di eventuali condizioni morbose precedenti?.....
Se sì, da quando?.....

8. L'assicurato/a, per quanto Le è dato di sapere, fumava o aveva mai fumato?.....

In caso affermativo:

- quantità giornaliera

- da quanto tempo.....

Se aveva smesso di fumare, può precisare quando e per quale motivo?

.....

9. L'assicurato/a per quanto le è dato di sapere, ha mai abusato di alcool o droghe?

.....

Se sì, si prega dare indicazioni sul tipo di abuso e da quanto tempo.

.....

10. Si prega di fornire dettagli in merito ad eventuali ricoveri in ospedale e/o case di cura (nome dell'Istituto, date, motivo e durata del ricovero ecc.).

.....

.....

11. L'assicurato/a soffriva di malattie pregresse?

.....

Se sì, si prega specificare quali e da quando ne soffriva.

.....

La preghiamo di fornire qui di seguito ulteriori informazioni che, a suo giudizio, possano aiutare il nostro comitato medico nella valutazione del sinistro.

.....

.....

IL MEDICO CURANTE

Luogo e data/...../...../.....

.....

(firma)

.....

(timbro)

MODULO DI DENUNCIA SINISTRO

Posteprotezione Prestito Personale Flessibile

B - Invalidità Totale e Permanente da Infortunio o Malattia

C - Malattia Grave

Copertura opzionale D – Disoccupazione

Copertura opzionale E - Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia

Questo Modulo è da spedire a

 **Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Beethoven, 11, 00144 Roma**

Per qualsiasi chiarimento chiamare il Numero Verde 800.13.18.11 di Poste Assicura S.p.A.

Polizza N° Ufficio Postale N°

N° Prestito Personale (riportato nella lettera di benvenuto del finanziamento)

L'ASSICURATO

Cognome e Nome sesso M F data di nascita...../...../.....

Comune di nascita..... Prov.....Cod. Fisc. [| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |]

Comune di residenza..... Cap..... Prov.....

Tel: (casa)..... (ufficio)..... (cell).....

Indirizzo

Occupazione.....

COPERTURE

Invalidità Totale e Permanente (*tutti gli assicurati*)

- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento

- certificato medico

- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria da Poste Assicura

Malattia grave (*tutti gli assicurati*)

- certificato medico

- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria da Poste Assicura

Disoccupazione (*lavoratori dipendenti a tempo indeterminato*)

- copia del documento comprovante la cessazione del rapporto di lavoro riportante la motivazione

- copia dell'iscrizione alle liste di collocamento o l'inserimento nelle liste di mobilità e la permanenza in tali liste da presentare con cadenza bimestrale

- copia della lettera di assunzione e/o busta paga.

Inabilità temporanea totale (*lavoratori autonomi*)

- indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento

- certificato medico (anche per la continuazione del sinistro)

- eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria da Poste Assicura

Modalità di pagamento prescelta e riferimenti per la liquidazione (barrare con “x” la modalità prescelta):

- Accredito sul conto corrente dell'assicurato IBAN
- Accredito sul libretto di risparmio postale dell'assicurato (Libretto N°))
- Assegno intestato all'assicurato

Preso visione dell'Informativa Privacy resa ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR), ricevuta all'atto di sottoscrizione della polizza e comunque reperibile sul sito www.poste-assicura.it, acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute, per le attività di gestione e di liquidazione dei sinistri.

Data

l'assicurato (o chi ne fa le veci)

.....

.....



Grazie della sua collaborazione!

Possiamo avviare l'istruttoria di liquidazione, e quindi valutare rapidamente il danno, solo se il modulo è completo, firmato e accompagnato dalla documentazione necessaria.

Se fosse necessario, Poste Assicura potrebbe chiederle di fornire ulteriore documentazione.

TABELLA INAIL - ALLEGATO 1 AL D.P.R. 30.06.1965 N. 1124

Lesione	Indennità	
	a destra	a sinistra
	Sordità completa di un orecchio	15%
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi	40%	
Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica)	---	
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità di un rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità	---	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo omerale	85%	75%
b) per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle ultime due falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle ultime due falangi del medio	8%	
Perdita delle ultime due falangi dell'anulare	6%	
Perdita delle ultime due falangi del mignolo	8%	

Lesione	Indennità	
	a destra	a sinistra
	Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75°: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	30% 35% 45% 25%
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	40% 45% 55% 35%	35% 40% 50% 30%
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione	22% 25% 35%	18% 22% 30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove occorra perdita di più dita di ogni altro dito perduto è valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attività di lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate al sinistro e quelle del sinistro al destro.

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

Visus perduto Indennizzo dell'occhio	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

Note:

1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di rifrazione
4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo
5. In caso di afachia monolaterale:
 - con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
 - con visus corretto di 7/10 18%
 - con visus corretto di 6/10 21%
 - con visus corretto di 5/10 24%
 - con visus corretto di 4/10 28%
 - con visus corretto di 3/10 32%
 - con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

MODULO RICHIESTA MANTENIMENTO COPERTURA

Polizza N° Ufficio Postale N°
Indirizzo

N° Prestito Personale (riportato nella lettera di benvenuto del finanziamento)

Il modulo è da spedire, **entro 10 giorni dalla data di estinzione anticipata del finanziamento** a:




Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Portafoglio - Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma

L'ASSICURATO

Cognome e Nome sesso M F data di nascita...../...../.....
Comune di nascita..... Prov.....Cod. Fisc. [| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |]
Comune di residenza..... Cap..... Prov.....
Tel: (casa)..... (ufficio)..... (cell).....
Indirizzo
Occupazione.....

informa Poste Assicura di aver provveduto ad inoltrare all'Ente Erogante la domanda di **estinzione anticipata totale del prestito** e pertanto, ai sensi del Regolamento IVASS n. 41, del 2 agosto 2018, n. 39, chiede in caso di esito positivo dell'operazione che **le coperture della polizza continuino l'operatività fino alla naturale scadenza.**

 La scelta vale sia nei confronti di Poste Vita sia nei confronti di Poste Assicura
Il modulo deve essere inviato entro 10 giorni dalla data di estinzione anticipata totale del prestito. Le richieste inviate dopo tale data non saranno prese in considerazione.

Allegati richiesti: copia del bonifico relativo all'estinzione anticipata totale del prestito

Luogo e data/...../...../..... Firma.....

MODULO DI RECESSO

(utilizzabile entro 60 giorni dalla data di efficacia della copertura)

Polizza N° Ufficio Postale N°

Indirizzo

N° Prestito Personale Flessibile (riportato nella lettera di benvenuto del finanziamento)

Il modulo è da spedire, **entro 60 giorni dalla data di efficacia della copertura assicurativa a:**

 **Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Portafoglio - Viale Beethoven, 11 - 00144 Roma**

L'ASSICURATO

Cognome e Nome sesso M F data di nascita...../...../.....

Comune di nascita..... Prov.....Cod. Fisc. [| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |]

Comune di residenza..... Cap..... Prov.....

Tel: (casa)..... (ufficio)..... (cell).....

Indirizzo

Occupazione.....

informa Poste Assicura S.p.A. di voler esercitare il recesso dal contratto.

Poste Assicura, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà il premio pagato al netto delle imposte.

L'assicurato chiede che il rimborso del premio pagato al netto delle imposte avvenga secondo la seguente modalità (barrare con "x" la modalità prescelta):

- Accredito sul conto corrente dell'assicurato IBAN
- Accredito sul libretto di risparmio postale dell'assicurato (Libretto N°.....)
- Assegno intestato all'assicurato
- Rimborso diretto all'Ente Erogante che, effettuando il calcolo di un nuovo piano di ammortamento, ridurrà la rata o la durata del Prestito Personale Flessibile.

 La scelta vale sia nei confronti di Poste Vita sia nei confronti di Poste Assicura

Luogo e data/...../..... Firma.....

Come possiamo aiutarti?



Contattaci

Vai su **poste-assicura.it** nella sezione Assistenza Clienti e compila il modulo oppure scrivici sul profilo **Facebook** Poste Italiane



Chiamaci

Poste Assicura **800.131.811**
(numero gratuito, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 14.00)

